

COMUNE DI VIAREGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITA' Demanio Marittimo

Delibera N. 148 del 22/12/2015

OGGETTO: DEMANIO MARITTIMO TURISTICO ADOZIONE LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DI ATTO FORMALI AI SENSI ART.3, COMMA 4 BIS, DELLA LEGGE N° 494/1993.

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 4-bis del decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Legge Finanziaria 2007", art. 1, comma 253, prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico- ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, "*in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare*";
- il Decreto Legge n.194 del 30 dicembre 2009, (c.d. Milleproroghe), convertito in Legge in data 26 febbraio 2010 e s.m.i., al suo articolo 1, comma 18 fa "*salve le disposizioni di cui al disposto dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.494*", come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296, articolo 1, comma 253, che prevede - come si è detto - che le concessioni demaniali marittime ad uso turistico- ricreativo possono avere durata superiore a sei anni, e comunque fino a venti anni, "*in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare*", quindi la possibilità per gli imprenditori di correlare l'ammontare degli investimenti con la durata della concessione;
- la procedura di infrazione avviata dalla Commissione U.E. (2008/4908 – C(2009) 0328 – Costituzione in mora; nonché C(2010)2734 – di messa in mora complementare) è stata archiviata in data 27 febbraio 2012 in seguito alla abrogazione del c.d. diritto di insistenza (cfr. art. 37 cod. nav., abrogato dall'art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010) e del c.d. diritto al rinnovo automatico (cfr. art. 10 legge n. 88/2001, abrogato dall'art. 11, comma 1°, lettera a) della legge n. 217/2011), facendo quindi salve le ulteriori disposizioni del D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993, come successivamente modificato e integrato dapprima dalla legge n. 296/2006 e poi dal ridetto comma 18° dell'art. 1 del D.L. n. 194/2009;
- a contrario, deve pertanto ritenersi che il formante normativo interno, emendato delle citate disposizioni (art. 37 cod. nav. e art. 10 Legge Baldini) ritenute dalle Commissione U.E. contrarie ai principi comunitari in materia di trasparenza, non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, è stato ritenuto dalla medesima Commissione U.E. compatibile con tali principi.
- è stata presentata al Parlamento Europeo una petizione (n. 0365/2014) con cui si sostiene la compatibilità della attuale legislazione nazionale con la Direttiva Servizi n. 2006/123/CE, che imporrebbe l'adozione di procedure di rilascio delle concessioni caratterizzate da elementi di competitività mediante procedure ad evidenza pubblica. In particolare, detta compatibilità riguarda la legge n. 494/1993 la quale prevede, come già detto, la possibilità per il titolare di concessione demaniale marittima di avere una durata del titolo concessorio sino a 20 anni in ragione della entità degli investimenti effettuati nell'azienda;
- con provvedimento del 29.08.2014 la Commissione Europea per le Petizioni ha concluso l'iter decisorio stabilendo che:
 - 1) lo Stato membro gode di ampia discrezionalità nel fissare la durata del titolo

COMUNE DI VIAREGGIO

- concessorio;
- 2) la durata della concessione può essere determinata caso per caso in ragione degli investimenti che si intendono effettuare;
 - 3) per i principi dettati dalla legislazione europea la durata della concessione non rappresenta un problema, non essendoci sostanzialmente limiti precostituiti.
- quindi, la Commissione per le petizioni ha ritenuto pienamente legittimo il diritto del concessionario di ottenere una durata della propria concessione fino a venti anni (termine individuato dal legislatore nazionale) in ragione degli investimenti che si intendono effettuare.
 - con "Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario" (2000/C 121/02, in Gazzetta ufficiale C.E. n. C 121 del 29/04/2000) ha sottolineato che «il principio di proporzionalità esige anche che la concorrenza si concili con l'equilibrio finanziario; la durata della concessione deve dunque essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza più di quanto sia necessario per ammortizzare gli investimenti e remunerare i capitali investiti in misura ragionevole pur mantenendo sul concessionario il rischio derivante dalla gestione»;
 - con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti del 6 maggio 2010, prot. n. m_tra/porti/6105, class. a.2.50, viene ricordato al punto 4 ("portata delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494") che dalla formulazione del comma 18° dell'art. 1 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25 si ricava la facoltà per gli interessati ("entro e non oltre il periodo temporale di proroga previsto *ex lege* sino al 31 dicembre 2015", e comunque nelle more della vigenza della concessione) di formulare motivate richieste «di una diversa durata delle concessioni superiore ad anni sei e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle Regioni»;
 - sempre con la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per i Porti del 6 maggio 2010, prot. n. M_TRA/PORTI/6105, CLASS. A.2.50 si indica la procedura per l'istanza di concessione, che va "formalizzata su apposito modello D1 anche su supporto informatico, utilizzando allo scopo l'applicativo D.o.r.i. e corredata dallo stralcio planimetrico (così come disposto con decreto del 5.06.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 5.08.2009), per una durata superiore ad anni sei sino ad un massimo di vent'anni, è regolamentata con il rilascio di un apposito atto concessorio della durata stabilita dall'Autorità concedente, sulla base anche delle determinazioni dell'Agenzia del Demanio, con la contestuale conversione dell'atto in corso di validità e di vigenza o prorogato *ex lege* ai sensi della normativa in esame", precisandosi così, che il nuovo atto concessorio converte l'atto in corso di validità, determinando di fatto una continuità dell'uso e della finalità per il quale la concessione era stata assentita;
 - secondo la Direzione Generale per i porti, il comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n. 494/1993 è applicabile anche alle concessioni in corso al 31 dicembre 2009;
 - sempre secondo la Direzione Generale per i porti il comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 400/1993 s.m.i. consente la rideterminazione della durata delle concessioni in essere al 31 dicembre 2009 laddove vengano documentati investimenti effettuati anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 194/2009. Si legge, infatti, al punto 5° della circolare 6.5.2010 che «con le stesse modalità potranno essere disciplinate istanze per una durata delle concessioni sino a vent'anni, qualora siano già stati effettuati investimenti all'entrata in vigore della legge 25/2010 e comunque nelle more della vigenza della concessione in capo al concessionario. In tal caso la documentazione soprarichiamata

COMUNE DI VIAREGGIO

- dovrà essere integrata da documentazione comprovante i costi già effettuati e non ancora ammortizzati, ovvero da apposita relazione, a firma di professionista abilitato»;
- ai sensi dell'art. 11, comma 6°, legge n. 217/2011: «si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo;
 - appare del tutto evidente che la continuità dell'impresa balneare, risultando dalla continuità degli investimenti operati nel tempo, in vigenza del c.d. diritto di insistenza e del rinnovo automatico, continuità che non può essere interrotta da una modifica della tipologia della concessione con cui il concessionario conduce l'impresa balneare;
 - in sede ANCI è stato condiviso dai 34 Comuni Costieri il percorso e il contenuto della presente delibera al fine di uniformare l'azione amministrativa sulla Costa Toscana
 - in sede ANCI sono state elaborate le linee guida da seguire nel caso di richiesta di diversa durata delle concessioni in ragione degli investimenti effettuati ad ancora da ammortizzare e quelli per opere da realizzare, che vengono allegate sotto la lettera "A" e la tabella esemplificativa che viene allegata sotto la lettera "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera

Visto:

- Le disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento d'esecuzione.
- Il D.P.R. n. 616/1977.
- La legge n. 494/1993, successive modificazioni ed integrazioni.
- Il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, afferente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione della Legge n. 59/1997.
- La legge regionale n. 88 del 01/12/1998.
- Il Testo Unico Enti Locali approvato con Dlgs 267/2000;
- La comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario n° 200/C 121/02 del 29/04/2000;
- La Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n° 6105/2010;
- La legge n° 125/2015, art. 6 comma 9 – septiesdecies;
- La Comunicazione ai Membri della Commissione per le Petizioni del Parlamento Europeo del 29/08/2014;
- la Circolare del Segretario Generale in ordine ai controlli interni degli atti.

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL D. L. vo 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente del Servizio.

Stante quanto sopra, con voti unanimi, resi nelle forme previste dalla legge,

DELIBERA

1. **Di adottare** le linee guida annesse al presente atto sotto le lettere "A" e "B";
2. **Di stabilire** che, nel caso in cui i concessionari di concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreative in vigenza di concessione e con investimenti i cui costi sono in corso di ammortamento alla data della scadenza della concessione optino per formulare motivate richieste "di una diversa durata delle concessioni superiore ad anni sei e comunque non superiore a venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare o già realizzate e in corso di ammortamento", l'istanza dovrà essere presentata su apposito modello ministeriale D1 come prescritto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e

COMUNE DI VIAREGGIO

Dei Trasporti n° 6105/2010 sopracitata e dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 10/09 del 05/06/2009;

3. **Di stabilire** che i dati contenuti nel piano economico finanziario, di cui al paragrafo 2.1 delle linee guida di che trattasi, dovranno essere asseverati e giurati nei modi previsti dalla normativa vigente da professionista abilitato;
4. **Di dare mandato**, fermo restando quanto sopra stabilito, al Dirigente ed al Funzionario Responsabile del servizio "Demanio Marittimo" e agli altri servizi, eventualmente, interessati ad applicare la presente delibera e i suoi allegati "A" e "B", che ne formano parte integrante e sostanziale, nel caso in cui i concessionari di concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreative in vigenza di concessione e con investimenti i cui costi sono in corso di ammortamento alla data della scadenza della concessione optino per formulare motivate richieste "di una diversa durata delle concessioni superiore ad anni sei e, comunque, non superiore a venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti e delle opere da realizzare o già realizzate e in corso di ammortamento";
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4 del TUEL, attesa l'urgenza, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine ogni atto consequenziale finalizzato alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

ALLEGATO "A" DELIBERA DI GIUNTA N°

Linee guida per l'ammissione in istruttoria e la valutazione delle istanze per il rilascio di concessione ai sensi dell'articolo 03 comma 4 –bis del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 dicembre 1993, n. 494

1.0 – La disciplina ministeriale della normativa

Con la Circolare del 6 maggio 2010 n. 6105 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nello sviluppo della lettura del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194 nel frattempo emanato dal Governo per favorire la chiusura della procedura di infrazione e convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010 n.25 ha colto l'occasione per approfondire l'applicazione dell'istituto che da un triennio risultava introdotto nell'ordinamento.

Il Ministero, sviluppando una articolata motivazione fondata sull'interpretazione dei principi comunitari ed in particolare della Comunicazione interpretativa n. 2000/C 121/2002, ha dettato direttive operative, individuando una apposita procedura articolata sia in termini documentali che istruttori.

La circolare prevede che l'istruttoria sia avviata con la presentazione della seguente documentazione:

- Piano economico finanziario
- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo dei lavori ed interventi
- Perizia estimativa dei manufatti pertinenti al momento dell'intervento (nel caso di beni incamerati)

Si rende necessario analizzare la procedura con l'obiettivo di rendere omogenea la sua applicazione, individuando per ciascuna categoria dei diversi documenti richiesti per l'istruttoria indicati dal Ministero delle Infrastrutture, quali siano i parametri minimi necessari per avviare il procedimento e definire una determinazione in merito.

Obiettivo del presente documento è quindi individuare delle "linee guida" utili per una applicazione uniforme dell'istituto di cui si tratta, da parte delle Autorità competenti, mediante:

- a) individuazione del contenuto minimo dei documenti citati dalla circolare Ministeriale;
- b) individuare parametri omogenei di valutazione degli investimenti proposti e ponderare la durata richiesta, per rispettare i principi comunitari di proporzionalità, evitando sperequazioni ingiustificate tra situazioni identiche.

1.1 Il parametro di valutazione: il valore degli investimenti

Il presente documento individua le modalità per la ponderazione del valore degli investimenti proposti dal concessionario di aree e/o pertinenze appartenenti al demanio marittimo, allo scopo di determinare l'ammortamento annuo finalizzato all'integrale recupero dell'investimento e stabilire la conseguente durata della concessione, con applicazione dei principi di seguito specificati.

Come è noto la remunerazione del capitale investito è il parametro che la stessa Unione Europea individua come elemento qualificante, come indicato nella citata Comunicazione interpretativa del 29 aprile 2000.

Il valore degli investimenti dell'intervento proposto da considerare comprende i costi di realizzazione e/o trasformazione delle strutture esistenti ed altri interventi ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti secondo quanto di seguito considerato.

2.0– I contenuti dei documenti richiesti per l'istruttoria

La documentazione necessaria per l'avvio dell'istruttoria, oltre a quanto potrà essere richiesto in relazione alle peculiarità della concessione oggetto della richiesta, si compone di quanto indicato nella Circolare 6 maggio 2010 n. 6105, elencata in premessa, debitamente integrata in relazione alle specifiche condizioni istruttorie.

I documenti, redatti come di seguito riportato, dovranno essere asseverati da professionisti competenti per i diversi argomenti di cui trattano ad ogni effetto di Legge, pena inammissibilità dell'istanza.

2.1– Piano economico finanziario

Il Piano economico finanziario risulta il documento di maggiore rilievo in quanto ai suoi contenuti si ricollega la durata della concessione

1. Nel calcolo dei costi di realizzazione si considerano le spese per:

- a) interventi edilizi consentiti dagli strumenti urbanistici inerenti fabbricati, impianti tecnologici, impianti finalizzati alla risparmio energetico e riconversione ecocompatibile delle strutture;
- b) oneri per la progettazione, rilievi, accertamenti e indagini sia afferenti il progettista che della Direzione Lavori, certificazioni per agibilità e collaudo opere realizzate e altre;
- c) costi per allacciamento ai pubblici servizi ai fini dell'agibilità del complesso edilizio;
- d) oneri di urbanizzazione primaria e secondaria corrisposti all'Amministrazione comunale;

- e) oneri per la sicurezza del cantiere strettamente inerenti la realizzazione dell'intervento e comunque spese per la sicurezza in materia di tutela del lavoro;

Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, qualora per l'intervento sia previsto un contributo in conto capitale e/o in conto interessi di qualunque genere e tipologia, da parte di ente pubblico o di un organismo di diritto pubblico, l'importo dello stesso, attualizzato se in conto interessi, deve essere portato a riduzione dell'investimento proposto.

Il piano economico finanziario dovrà essere asseverato, ad ogni effetto di Legge, da un professionista abilitato, il quale provvederà ad attestare la veridicità dei suoi contenuti e la sua coerenza contabile in relazione al piano di investimento.

2.2– relazione tecnica degli interventi e grafici esplicativi

Unitamente al Piano economico finanziario si dovrà presentare una relazione tecnica, illustrativa degli interventi proposti e la loro coerenza con gli strumenti urbanistici / edilizi vigenti, debitamente sottoscritta da un tecnico incaricato.

Il tecnico incaricato della redazione provvederà ad asseverare che gli interventi sia classificati tra quelli "consentiti" ed "ammissibili" dalle NTA dello strumento urbanistico o degli strumenti sovraordinati vigenti, nell'ambito territoriale in cui ricadono le strutture e/o le opere da realizzare.

La relazione tecnica dovrà contenere un cronoprogramma, in cui siano indicati i termini di inizio ed ultimazione di tutti gli interventi ed i lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali, fino al loro completamento la cui esecuzione non potrà essere superiore ad un terzo del periodo richiesto di proroga, a decorrere dalla data di rilascio del titolo.

2.3– Computo metrico estimativo dei lavori

Alle quantità delle lavorazioni indicate nel computo metrico, sono da applicare i prezzi unitari dedotti dal prezzario praticato dagli uffici Tecnici dei Comuni, ove esistente, o, in mancanza regionale, ed agli oneri di progettazione, i limiti di onorario riconosciuto dagli ordini professionali.

Per eventuali voci mancanti, il prezzo viene determinato applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, tenuto conto del costo della mano d'opera quale risulta in applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Le singole voci dei costi inserite nel Computo metrico dovranno essere coerenti con quanto indicato nel Piano economico finanziario presentato

Il Tecnico incaricato della predisposizione della relazione tecnica, definisce quindi la spesa complessiva attraverso il computo metrico, redatto applicando i prezzi unitari come in precedenza illustrato ed asseverando l'inerenza delle spese e la loro corrispondenza e coerenza con le voci del Piano economico finanziario, a sua volta asseverato dal professionista contabile.

2.4– perizia di stima dei manufatti pertinentziali al momento dell'intervento

Per i manufatti di proprietà dello Stato, in aggiunta ai documenti sopra indicati è necessario acquisire una perizia di stima del valore dei manufatti pertinentziali sottoposti ad intervento, al fine di rappresentare l'incremento di valore per lo Stato in conseguenza dell'investimento proposto.

2.5– adempimenti alla conclusione dei lavori

Alla conclusione dei lavori il concessionario dovrà presentare, le fatture quietanzate al fine di riscontrare l'effettiva spesa sostenuta, in coerenza con il Piano di Investimento presentato per giustificare la durata della concessione

In caso di minori spese rispetto a quanto preventivato in sede di istruttoria la concessione sarà ridotta nei limiti di quanto derivante dall'investimento effettivamente sostenuto.

Il concessionario dovrà provvedere ad effettuare l'accatastamento definitivo della struttura a sua cura e spese, provvedendo alla consegna della documentazione cartacea ed informatizzata del rilievo effettuato, comprensivo delle planimetrie, all'Autorità competente.

3.0– Investimenti già eseguiti e non completamente ammortizzati

A fronte di investimenti già effettuati alla data di presentazione della domanda, non completamente ammortizzati, per avviare l'istruttoria dovrà essere presentata copia dei registri beni ammortizzabili dai quali risulti l'entità di tali importi residui.

Gli ammortamenti residui sono equiparati per entità e tipologia ai nuovi investimenti ai fini della valutazione secondo la tabella allegata.

Le spese residue da ammortizzare e gli importi di nuovi investimenti possono essere cumulati al fine della determinazione del periodo di proroga di cui alla tabella allegata. Nel caso di cumulo devono essere presentati oltre ai documenti del presente capo, anche quelli di cui al punto 1.0

L'istanza dovrà essere altresì corredata dai riferimenti delle pratiche edilizie cui si collegano gli investimenti connessi.

4.0 – modalità di determinazione della durata della concessione

Al fine di stabilire la durata della concessione in relazione all'investimento proposto o effettuato, si applica la tabella allegata, strutturata inserendo sull'ordinata gli scaglioni del valore di ricavi, di seguito specificati, e sull'ascissa gli scaglioni di

proroga, da un minimo di sei anni fino al massimo di venti anni. La tabella allegata sotto la lettera "B" ha valore esemplificativo per cui si applicano gli indici puntuali riportati in tabella al fatturato netto inteso come volume da affari netto. Secondo i seguenti indici:

Volume di Affari Netto x 100%=Anni 6
Volume di Affari Netto x 114%=Anni 8
Volume di Affari Netto x 128%=Anni 10
Volume di Affari Netto x 142%=Anni 12
Volume di Affari Netto x 156%=Anni 14
Volume di Affari Netto x 170%=Anni 16
Volume di Affari Netto x 184%=Anni 18
Volume di Affari Netto x 198%=Anni 20

I ricavi da considerare sono quelli risultanti dalla media dell'ultime due dichiarazioni dei redditi presentate, da allegare in copia all'istanza.

Dall'incrocio tra lo scaglione dei ricavi e quello dell'investimento proposto o già effettuato ed ancora da ammortizzare, determinato secondo le modalità sopra indicate, scaturisce il periodo di vigenza della concessione conseguente l'investimento

La scelta del parametro temporale in relazione al volume netto di affari è stata effettuata dall'analisi degli elementi andamenti del settore, sulla base dei costi, oneri e legislazioni vigenti.

4.1 - Condizioni particolari nell'esecuzione dell'investimento

Nell'ambito del medesimo territorio, la costa può presentare delle notevoli diversità per la sua morfologia, rocciosa o sabbiosa, o per la presenza di vincoli ambientali che influenzano l'accessibilità al mare, con conseguenti effetti sull'attività di balneazione

Analogamente vi sono territori esposti ad un potenziale rischio di fenomeni erosivi in cui, in attesa di eventuali opere da parte delle amministrazioni pubbliche competenti vi è la necessità di interventi diretti da parte di concessionari, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività sull'area demaniale

Tali condizioni sono elementi che incidono sulla capacità di investimento di cui è opportuno tenere conto per una corretta perequazione tra i diversi ambiti territoriali con l'obiettivo di incentivare sinergie pubblico private finalizzate al miglioramento dell'accessibilità e dell'utilizzazione delle aree destinate alla balneazione.

4.1.1 – Morfologia della costa: accessibilità

Ricadono nella fattispecie i casi in cui vi sia una particolare morfologia della costa tale da ridurre l'accessibilità per le aree di balneazione, per il cui superamento è opportuno provvedere alla realizzazione di impianti o sistemazioni ad uso promiscuo

per l'accesso sia per aree di libero uso altrimenti difficilmente accessibili sia per abbattimento di rilevanti barriere architettoniche.

Per tali interventi, qualora l'accessibilità all'area del concessionario influenzi l'adeguata remunerazione degli investimenti secondo la tabella allegata, anche in relazione al fatturato delle strutture interessate, l'Autorità competente può attribuire all'investimento proposto un incremento ai fini della valutazione fino a un massimo del 25%.

Sono da considerare rilevanti, ai fini dell'investimento, anche le opere e le sistemazioni utili per migliorare l'accessibilità al mare, effettuabili solo con l'utilizzo di materiali ecocompatibili in quanto compresi in ambiti con vincoli o qualificati dalle disposizioni urbanistiche locali o sovraordinate di rilevante pregio ambientale non altrimenti effettuabili.

4.1.2 – Erosione costiera: investimenti

Analogamente, nei casi in cui vi siano conclamati effetti di erosione costiera, accertati dalle autorità competenti, è possibile riconoscere, tra le spese per investimento, gli oneri sostenuti per interventi diretti o anche in concorso con Enti pubblici preposti, di mitigazione dell'erosione costiera o per fare comunque fronte alle conseguenze di tali eventi per garantire la continuità dell'impresa.

4.1.3. – Sopravvenuta impossibilità esecuzione investimento

Nel caso di cui il concessionario, per impossibilità o palese difficoltà alla effettuazione totale o parziale dell'investimento ammesso e validato nell'istruttoria, per causa ad esso non imputabile, potrà proporre di eseguire varianti all'intervento, a parità di saldi invariati, sempre sulla stessa concessione, ma per lavori differenti (a parità di investimento su beni immobili ed equiparati e a parità di tempo), previa presentazione di un aggiornamento della documentazione relativamente alle parti modificate.

Qualora, effettuate le opportune verifiche, non sia possibile effettuare in alcun modo, sia parzialmente che totalmente, gli investimenti ammessi in istruttoria, per causa non imputabile al concessionario, la durata della concessione sarà ridotta temporalmente a quella consentita con applicazione della tabella allegata

5.0– pubblicità della istanza – acquisizione pareri

Al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza delle procedure amministrative, si procederà, verificata la completezza e correttezza della documentazione all'avvio del procedimento, ad eseguire la pubblicazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione su Albo pretorio on line con gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i.

Per l'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni statali interessate, qualora necessario in funzione della tipologia di intervento proposto, è applicabile la procedura di cui all'articolo 16 della Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.

6.0 – La forma della concessione

Alla conclusione favorevole dell'istruttoria, successivamente agli esiti della pubblicazione, sarà possibile il rilascio della concessione, che avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del titolo per la durata che risulterà dall'applicazione dei criteri indicati nel presente documento, previa presentazione del Modello ministeriale D 3, con le variazioni afferenti le modifiche da apportare al titolo vigente ed alle strutture comprese nella stessa oggetto di interventi.

La formalità dovrà essere regolata, qualora la durata sia superiore sessennio, mediante rilascio di "concessione a mezzo di atto formale" ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Il rilascio del nuovo atto di concessione assume comunque la forma di "atto suppletivo" ai sensi dell'Articolo 24 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, previa risoluzione anticipata dell'atto vigente al momento del rilascio del nuovo titolo, con indicate le variazioni ad esso apportate.

6.1 – regime giuridico delle opere edilizie

Il regime giuridico degli interventi su opere edilizie esistenti o di quelli inerenti opere e strutture da realizzare dovrà essere asseverato, all'atto della presentazione dell'istanza, da professionista incaricato, ai sensi della circolare 24 maggio 2011 n. 120 e/o indicando in domanda gli estremi della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 44 – bis 2° comma del Regolamento approvato con D.P.G.R. 24 settembre 2013, n. 52/R

Anni	6	8	10	12	14	16	18	20
Fatturato Netto	1	1,14	1,28	1,42	1,56	1,7	1,84	1,98
0-50000	50000	57000	64000	71000	78000	85000	92000	99000
50001-100000	100000	114000	128000	142000	156000	170000	184000	198000
100001-150000	150000	171000	192000	213000	234000	255000	276000	297000
150001-200000	200000	228000	256000	284000	312000	340000	368000	396000
200001-250000	250000	285000	320000	355000	390000	425000	460000	495000
250001-300000	300000	342000	384000	426000	468000	510000	552000	594000
300001-350000	350000	399000	448000	497000	546000	595000	644000	693000
350001-500000	500000	570000	640000	710000	780000	850000	920000	990000
500001-650000	650000	741000	832000	923000	1014000	1105000	1196000	1287000
650001-800000	800000	912000	1024000	1136000	1248000	1360000	1472000	1584000
800001-1000000	1000000	1140000	1280000	1420000	1560000	1700000	1840000	1980000
1000000-1300000	1300000	1482000	1664000	1846000	2028000	2210000	2392000	2574000
1300001-1600000	1600000	1824000	2048000	2272000	2496000	2720000	2944000	3168000
1600001-1900000	1900000	2166000	2432000	2698000	2964000	3230000	3496000	3762000
1900001-2500000	2500000	2850000	3200000	3550000	3900000	4250000	4600000	4950000
Oltre 2,5 milioni	2600000	2964000	3328000	3692000	4056000	4420000	4784000	5148000

ibella allegata ha scopo esemplificativo, per il calcolo della nuova scadenza della concessione si applicano gli indici puntuali secondo le forn

Volume di Affari Netto x 100%=Anni 6 - Volume di Affari Netto x 114%=Anni 8 - Volume di Affari Netto x 128%=Anni 10

Volume di Affari Netto x 142%=Anni 12 - Volume di Affari Netto x 156%=Anni 14 - Volume di Affari Netto x 170%=Anni 16

Volume di Affari Netto x 184%=Anni 18 - Volume di Affari Netto x 198%=Anni 20